

## **FAQ al 09/12/2014**

### **DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE**

**E' possibile inviare la domanda di partecipazione per l'affidamento di 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di supporto allo sviluppo di progetti gestiti da Sardegna Ricerche tramite pec?**

**A rettifica di quanto precedentemente pubblicato (vedi Faq del 2/12/2014) si comunica:**

Come ogni manifestazione di volontà espressa con atto scritto, la domanda di partecipazione ad un concorso richiede la sottoscrizione da parte dell'istante quale elemento che dà certezza giuridica, segnale di impegno rispetto alla richiesta presentata ed ai suoi contenuti, risposta all'esigenza di individuare l'autore della stessa.

L'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) disciplina la validità delle istanze e delle dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, stabilendo che esse sono valide:

- a) se sottoscritte mediante la firma digitale;
- b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;
- c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti previsti dalla normativa vigente (nel limite temporale di vigenza previsto per detta modalità di identificazione);
- c-bis) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16-bis del d.l. n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009.

Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate sul sito secondo le modalità di cui alle lettere sopra elencate sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione.

### **ART.1 OGGETTO DEL BANDO**

**È possibile candidarsi per più profili?**

No.

Secondo quanto prevede l'avviso pubblico: *"I candidati, a pena di esclusione, potranno presentare domanda di partecipazione per una sola delle figure professionali oggetto della selezione"*.

La procedura comparativa di selezione, pur essendo stata divisa in due distinti avvisi pubblici, ha come oggetto l'individuazione di complessive n° 6 figure professionali (si veda la premessa agli avvisi pubblici).